



Città di Lignano Sabbiadoro (Provincia di Udine)

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</p>

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2008

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 29/11/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/04/2022

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - CONCESSIONE DELLE AREE.....	4
ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4
ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	5
ART. 5 - COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	6
TITOLO II - LUNA PARK.....	7
ART. 6 - DEFINIZIONE.....	7
ART. 7 - ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL LUNA PARK.....	7
ART. 8 - COMITATO ORGANIZZATIVO	8
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - RINUNCE	9
ART. 10 - CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	9
ART. 11 - CRITERI DI CONCESSIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	10
ART. 12 - ANZIANITÀ	11
ART. 13 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ – SOSPENSIVE	11
ART. 14 - ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITÀ	11
ART. 15 - CONVERSIONE	12
ART. 16 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.....	12
TITOLO III - COMPLESSI NON COSTITUENTI LUNA PARK E ATTRAZIONI SINGOLE	13
ART. 17 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	13
ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
ART. 19 - CRITERI DI CONCESSIONE	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI II E III.....	15
ART. 20 - SUBINGRESSO	15
ART. 21 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'ATTRAZIONE	15
TITOLO V - CIRCHI EQUESTRI E GINNICI	16
ART. 22 - DEFINIZIONE.....	16
ART. 23 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	16
ART. 24 - CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	16
ART. 25 - TUTELA DEGLI ANIMALI	17
TITOLO VI - NORME COMUNI.....	18
ART. 26 - RITIRO DEI TITOLI AUTORIZZATORI.....	18
ART. 27 – CAROVANE-ABITAZIONI E MEZZI DI TRASPORTO	18
ART. 28 - PUBBLICITÀ	18
ART. 29 - PULIZIA DELL'AREA E SGOMBERO RIFIUTI	18
ART. 30 - SANZIONI.....	18
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	22
ART. 31 - NORMA DI SALVAGUARDIA.....	22
ART. 32 - ALTRE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	22
ART. 33- NORMA DI RINVIO	23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le attività dello spettacolo viaggiante esercitate con le attrazioni indicate nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della suddetta legge.

Art. 2 - Concessione delle aree

1. Le aree comunali vengono concesse direttamente ad ogni singolo esercente dello spettacolo viaggiante purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia, ivi compresa la licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18/06/1931 n. 773 rilasciata dal Comune di residenza (o altro documento equipollente per l'esercente di nazionalità straniera).

2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività che rimane comunque soggetta agli articoli 69 e 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773, e a tutte le disposizioni e norme ad essi correlate.

3. L'area assegnata si riferisce unicamente alle attrazioni ed alle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.

4. Le aree per le attività dello spettacolo viaggiante sono quelle espressamente indicate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968 n. 337, con delibera annuale della Giunta Comunale. E' facoltà tuttavia del Comune utilizzare tali aree per particolari manifestazioni temporanee organizzate o comunque autorizzate dal Comune stesso, qualora non utilizzate per le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

5. In mancanza di aree pubbliche possono essere utilizzate per gli spettacoli viaggianti anche aree private (previo consenso del relativo proprietario), purché ritenute idonee sotto il profilo edilizio-urbanistico, igienico sanitario, della sicurezza, viabilità e quiete pubblica.

6. Qualora, per imprevedibili motivi di pubblico interesse, non fosse possibile mantenere la concessione, il Comune si riserva il diritto insindacabile di revocarla o differirla, fatta salva la possibilità di reperire altra area, mediante preavviso, senza che l'impresa concessionaria possa chiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo.

Art. 3 - Obblighi del concessionario

1. La concessione dell'area è un titolo strettamente personale e non può essere subconcessa ad altri.

2. La concessione dell'area comunale è subordinata al versamento anticipato di una cauzione ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, fissata dal Responsabile del Servizio competente in proporzione alle dimensioni dell'attrazione, a garanzia di eventuali danni che venissero arrecati al patrimonio comunale.

3. Gli esercenti sono tenuti a pagare il canone patrimoniale di concessione entro il 15 giugno ai fini del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, come stabilito dal Regolamento comunale vigente. Dell'avvenuto pagamento di tali oneri farà fede la relativa ricevuta che dovrà essere esibita agli uffici interessati ogniqualvolta verrà richiesta.

Per quanto riguarda la tariffa di gestione dei rifiuti, si rimanda al Regolamento relativo.

4. Gli importi del canone patrimoniale di concessione superiori a € 500,00 possono essere versati, su richiesta dell'interessato, al massimo in tre rate di uguale importo aventi scadenza il 15 giugno, il 20 luglio e il 20 agosto di ogni anno.

5. Una volta ottenuta la concessione dell'area e la relativa licenza d'esercizio, l'esercente dovrà condurre l'attività, in modo continuativo, per tutto il periodo e negli orari previsti dalla normativa in materia, salvo impedimenti per motivi di forza maggiore.

6. Il concessionario dell'area dovrà esercitare la propria attività nel rispetto delle norme vigenti in materia, assumendo in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione e sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

7. Al termine della concessione l'area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è subordinato al rilascio della licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 18/06/1931 n. 773.

2. Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata solo previa verifica di agibilità degli apprestamenti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo -la verifica si compone di un esame progetto e un sopralluogo- per le attività, anche intese come complesso di attrazioni. Nel caso in cui l'attività preveda un'affluenza di pubblico pari o inferiore a 200 persone il solo sopralluogo è sostituito dalla presentazione di una relazione tecnica, che attesti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/05/2007 a firma di un professionista abilitato, iscritto nell'albo o degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri.

3. Nei casi in cui venga richiesta la verifica di agibilità degli apprestamenti alla Commissione del precedente comma, dovrà essere inoltrata, alla stessa, specifica domanda almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegata la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente. Il mancato rispetto di tale termine non consentirà la convocazione della Commissione e l'emissione del relativo parere propedeutico al rilascio della licenza di agibilità in tempo utile per l'inizio della manifestazione.

Art. 5 - Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante

1. Le attività dello spettacolo viaggiante sono esercitate previo parere obbligatorio e non vincolante di una commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta:

- dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento;
- da un consigliere comunale designato dai gruppi consiliari di maggioranza;
- da un consigliere comunale designato dai gruppi consiliari di minoranza;
- da tre rappresentanti di categoria degli attrazionisti dello spettacolo viaggiante, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante di categoria delle attività circensi;
- dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- dal Capo della Sezione di cui fa parte l'ufficio comunale competente alla trattazione del settore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile dell'ufficio comunale competente per la trattazione del settore.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Viene escluso dal computo del numero legale il componente rappresentante di categoria delle attività circensi, qualora all'ordine del giorno non vi siano argomenti di interesse di tale categoria.

3. La commissione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno della seduta. La convocazione può avvenire anche quando ne facciano motivata richiesta scritta la maggioranza dei componenti; in tale caso la convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta. Il Presidente può invitare a singole riunioni persone estranee alla commissione, in qualità di esperti su specifici argomenti da trattare, senza che costoro acquisiscano diritto di voto. La partecipazione alla seduta dei componenti e degli esperti esterni non comporta oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

4. Oltre alle attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo e a quelle specificamente citate in altri articoli del presente titolo, la Commissione svolge compiti:

- consultivi: sulle proposte relative alle forme di organizzazione del luna park e sui progetti relativi ad opere ed interventi da eseguirsi attinenti al parco nonchè su ogni argomento (di carattere tecnico, economico, gestionale e normativo) portato alla sua attenzione dal Presidente.
- propositivi: in ordine all'evidenziazione di necessità ed esigenze inerenti alla gestione del luna park.

5. La Commissione inoltre fornisce al Comune il proprio parere in ordine alla dislocazione delle attrazioni all'interno del luna park, all'inserimento di attrazioni "novità" di cui al successivo art. 14, e agli eventuali ricorsi da parte degli attrazionisti sulle problematiche relative all'attività del luna park e all'attività del comitato interno di cui all'art. 8 del presente regolamento. Il parere della Commissione atterrà alla congruità, logicità e adeguatezza delle motivazioni formulate dal comitato in ordine alla dislocazione delle attrazioni e all'organizzazione del luna park.

6. Nel caso in cui, in sede di Commissione si accerti la carenza nell'organico del luna park di alcune attrazioni appartenenti numericamente ad una specifica tipologia, di cui al successivo art. 7, che determinino disponibilità di spazio all'interno della planimetria generale, sono possibili gli inserimenti di attrazioni appartenenti ad altra tipologia, inserimenti che saranno comunque soggetti alla verifica della CCVLPS.

TITOLO II - LUNA PARK

Art. 6 - Definizione

1. Per “luna park”, ai fini del presente regolamento, si intende un complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante che insiste sulla medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. Il numero delle attrazioni non deve essere inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi ai sensi dell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della Legge n. 337/68.

2. Ai fini del presente Regolamento, sono altresì considerati attrazioni dello spettacolo viaggiante, anche se non previsti nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della Legge n. 337/68, i chioschi o automezzi appositamente attrezzati per la vendita di prodotti dolciari o gastronomici nonché per la somministrazione di alimenti e bevande, che possono essere concessi all’esercente singolarmente o unitamente ad altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, purché in regola con le norme igienico-sanitarie. Non è consentita all’operatore la conversione del chiosco gastronomico in attrazione dello spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 15 del presente regolamento.

Art. 7 - Allestimento e funzionamento del luna park

1. L’organico del luna park deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio fra le attrazioni stesse ed il massimo della funzionalità, nell’ottica di contemperare gli interessi economici degli esercenti con le aspettative del pubblico, ed è determinato per le seguenti tipologie di attrazione:

DESCRIZIONE	NUMERO ATTRAZIONI
GRANDI ATTRAZIONI	13
MEDIE ATTRAZIONI	16
PICCOLE ATTRAZIONI GIOCHI	19
PICCOLE ATTRAZIONI ROTONDE	8
CHIOSCHI GASTRONOMICI	7

La planimetria generale per tipologie, che deve costituire riferimento vincolante per la dislocazione delle singole attrazioni del luna park temporaneo, è proposta dal comitato di cui all’art. 8 del presente Regolamento nel rispetto dei diritti degli abituali frequentatori e viene approvata dal Responsabile del Servizio competente previo parere della Commissione di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

2. Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto della disponibilità di spazio, dei criteri prioritari di cui al successivo art. 11, nel rispetto dell’organico e della planimetria generale per tipologie di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce il numero ed il tipo delle attrazioni che dovranno comporre il luna park previo parere della Commissione di cui all’art. 5 del presente Regolamento.

3. Il Parco Divertimenti, ha inizio il giorno 20 giugno di ogni anno ed ha termine la **prima domenica di settembre**; è previsto un periodo di apertura obbligatoria **dal 20 giugno** e fino alla **penultima domenica di agosto**. La Giunta comunale potrà deliberare un diverso periodo di apertura del parco a seguito di specifiche esigenze dell’Amministrazione comunale o di determinati eventi dalla stessa calendarizzati. L’installazione delle attrazioni deve avere luogo nei dieci giorni precedenti l’apertura

del parco, e lo smontaggio deve essere effettuato entro cinque giorni dal termine dell'esercizio. Alla data d'inizio ciascun esercente dovrà obbligatoriamente aver provveduto all'installazione dell'attrazione con la quale è stato ammesso al parco, già collaudata e dichiarata agibile ai sensi dell'art. 4, e questa dovrà permanere sul posto, operosa, per il periodo stabilito.

4. I partecipanti al luna park sono responsabili personalmente, ed in solido, della rifusione dei danni causati al patrimonio comunale.

Art. 8 - Comitato organizzativo

1. Gli abituali frequentatori del luna park, così come definiti all'art. 12 del presente regolamento, eleggono nel loro seno un comitato organizzativo composto da tre membri che curerà la gestione del parco ed opererà in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il comitato resta in carica per il periodo di due anni dalla data dell'elezione. L'esito della votazione è reso noto al Comune inviando allo stesso uno specifico verbale sottoscritto da tutti i partecipanti al voto. In caso di mancata presentazione del verbale di elezione entro il 10 agosto, il comitato sarà formato d'ufficio nominando come membri quattro delegati sindacali presenti tra gli attrazionisti. Il Comitato individua un soggetto referente per la cura dei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

2. Il comitato ha le seguenti mansioni:

a) aiutare a garantire il corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione, avanzando proposte e suggerimenti per migliorarne l'organizzazione ed il funzionamento;

b) collaborare con gli organi di vigilanza;

c) coadiuvare gli operatori del Comune nella fase preliminare di organizzazione, e durante lo svolgimento della manifestazione ed a chiusura della stessa;

d) segnalare disfunzioni nell'operato delle ditte incaricate dal Comune per tutte le operazioni ed i servizi connessi alla manifestazione;

e) segnalare tempestivamente al Comune l'inosservanza delle norme del presente Regolamento e di altre normative specifiche disciplinanti gli spettacoli viaggianti da parte degli esercenti le attrazioni;

f) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso utili per una corretta organizzazione del luna park;

g) collaborare con l'Amministrazione assumendosi l'onere di raccogliere e trasmettere al Comune in un'unica soluzione le documentazioni di volta in volta richieste agli esercenti e consegnare agli stessi quanto il Comune abbia necessità di trasmettere;

h) predisporre, in accordo con le Associazioni di categoria, e con l'assistenza di un tecnico abilitato, la planimetria relativa alla sistemazione delle attrazioni nel parco, la documentazione tesa ad ottenere il certificato di agibilità ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e la documentazione inerente l'impatto acustico ai sensi della normativa vigente;

i) organizzare iniziative specifiche inerenti il parco, comprese le campagne di promozione e pubblicizzazione;

l) segnalare, nel caso in cui i partecipanti al Luna Park non provvedano al pagamento delle spese di organizzazione e gestione del Parco sostenute dal Comitato, tale inadempienza all'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Presentazione della domanda - Rinunce

1. Chi intende partecipare al luna park deve presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno tramite portale SUAP Friuli Venezia Giulia.
2. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma e quelle che, seppure presentate in tempo utile, ma risultanti incomplete, non venissero perfezionate entro la data prefissata e comunicata all'interessato, non saranno prese in considerazione.
3. Potranno, tuttavia, essere prese in considerazione domande presentate oltre il termine di cui al 1° comma del presente articolo (ma almeno 30 giorni prima dell'apertura del luna park) o completate oltre la data prefissata, nei seguenti casi:
 - a) qualora il ritardo sia stato causato da comprovati motivi di forza maggiore, o comunque non imputabili ad incuria, negligenza o volontà dell'attrazionista, a giudizio del Responsabile del Servizio competente e previo parere della Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) qualora si siano venute a creare le condizioni per l'inserimento di nuove attrazioni a seguito di rinunce di operatori che abbiano determinato la disponibilità di ulteriore spazio;
4. Le eventuali rinunce, salvo motivi di forza maggiore giustificati e documentati, dovranno essere comunicate per iscritto all'Ufficio competente entro il primo aprile, pena l'applicazione della sanzione prevista all'art. 30, comma 5, lettera d) del presente regolamento.
5. Per le rinunce degli abituali frequentatori, si applica l'art. 13.

Art. 10 - Contenuto della domanda

1. La domanda, in marca da bollo, per la partecipazione al luna park da presentarsi tramite portale SUAP Friuli Venezia Giulia deve contenere:
 - a) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione e la sede legale della società stessa) e dei delegati e/o collaboratori;
 - b) eventuale recapito diverso dalla residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione che si ritenga utile fornire;
 - c) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare ed indicazione del relativo codice identificativo o documentazione equipollente;
 - d) misure d'ingombro delle attrazioni, comprese pedane, cassa, panchine ed ogni altra attrezzatura di pertinenza delle attrazioni stesse;
 - e) copia della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso di richiedente appartenente ad un altro Stato dell'Unione Europea;
 - f) iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di attrazionista dello spettacolo viaggiante;
 - g) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardante l'attrazione;
 - h) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, redatto da professionista abilitato comprendente la descrizione di tutte le caratteristiche dell'attrazione e attestante la solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici della stessa, ovvero

rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/05/2007;

i) la delega di rappresentanza nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi di un proprio rappresentante per l'esercizio dell'attività;

j) elenco delle carovane abitazioni e mezzi di trasporto al seguito, completo di dati identificativi dei veicoli;

k) formale assunzione dell'impegno a collaborare fattivamente alla corretta gestione del Luna Park, anche in relazione ai relativi oneri di funzionamento e sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.

2. Qualora il richiedente intenda avvalersi per l'esercizio dell'attività di un proprio rappresentante, dovrà specificarlo nella domanda che dovrà contenere, peraltro, anche le generalità e il consenso scritto di quest'ultimo.

3. L'Ufficio competente comunicherà all'interessato l'esito della domanda entro il primo marzo di ogni anno.

Art. 11 - Criteri di concessione e di assegnazione delle autorizzazioni

1. La concessione delle aree e l'assegnazione delle autorizzazioni per le attrazioni degli abituali frequentatori del luna park avviene tenendo conto dei seguenti requisiti, nel seguente ordine di priorità:

a) maggior frequenza, continuativa o non, alla stessa manifestazione o con la stessa attrazione oppure con altra ottenuta attraverso la "conversione", a decorrere dal 1968;

b) conversione dell'attrazione, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 15, in senso migliorativo con riferimento alla minor vetustà dell'attrazione sostitutiva e al maggior richiamo spettacolare rispetto alla precedente, valutato dalla Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante;

c) anzianità di appartenenza dell'esercente alla categoria dello spettacolo viaggiante; tale anzianità è determinata dalla data di iscrizione dell'attrazionista alla Camera di Commercio;

2. La concessione delle aree e l'assegnazione delle autorizzazioni per le attrazioni dei nuovi frequentatori del luna park avviene tenendo conto dei seguenti requisiti, nel seguente ordine di priorità e nel rispetto della planimetria tipologica e dell'organico del parco:

a) richiamo spettacolare dell'attrazione, con rispetto all'originalità della stessa nel contesto della propria tipologia (grande, media, piccola), valutato dalla Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante;

b) in caso di attrazioni analoghe con riferimento all'elenco ministeriale di cui all'art. 1, minor vetustà dell'attrazione;

c) anzianità di appartenenza dell'esercente alla categoria dello spettacolo viaggiante; tale anzianità è determinata dalla data di iscrizione dell'attrazionista alla Camera di Commercio;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dal protocollo del Comune;

3. Nel caso di comunicazione di rinuncia alla manifestazione ancorché presentate nei giorni immediatamente antecedenti l'inizio della manifestazione stessa, il Responsabile del Servizio interessato, in via eccezionale, al fine di salvaguardare la spettacolarità del luna park e di offrire più opportunità di lavoro alla categoria, può valutare, in relazione alla disponibilità di spazio, la possibilità di accogliere una o più domande di eventuali operatori precedentemente non accolte, sempre che vi sia la possibilità di espletare in tempo utile tutti i necessari adempimenti, sentita la Commissione per le attività dello spettacolo viaggiante. Per l'assegnazione delle autorizzazioni si dovrà comunque tenere conto dei criteri prioritari di concessione di cui al comma 2. Le

autorizzazioni rilasciate in tal senso non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del luna park, per cui verranno concesse a titolo precario (“una tantum”) e non matureranno diritto all’acquisizione dell’anzianità.

Art. 12 - Anzianità

1. Si acquisisce anzianità, e quindi diritto ad essere considerati “abituali frequentatori” del luna park, dopo tre anni di frequenza continuativa con la stessa attrazione. Gli abituali frequentatori sono considerati partecipanti di diritto per le attrazioni precedentemente installate, ma non sono esonerati dalla presentazione della domanda di partecipazione al luna park nei termini previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2. Per frequenza si intende l’esercizio dell’attività, debitamente autorizzato, per tutto il periodo di durata del luna park.

Art. 13 - Conservazione dell’anzianità – Sospensive

1. Al fine di conservare l’anzianità, e quindi la qualifica di “abituale frequentatore” del luna park, è obbligatoria la frequenza continuativa alle sue varie edizioni.

2. All’abituale frequentatore può essere concesso, senza alcuna penalizzazione, su richiesta scritta da far pervenire entro il primo aprile, un anno di sospensiva. Tale sospensiva, anche definita “aspettativa”, può essere concessa solamente una volta dopo tre partecipazioni consecutive al luna park.

3. Può essere tuttavia concesso, senza alcuna penalizzazione, anche su richiesta presentata oltre il termine di cui al comma 2, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore, supportate da idonea documentazione quali:

1) motivi di salute o gravi motivi familiari riguardanti sia il titolare che i parenti di primo grado o il convivente more uxorio; deve essere inoltre dimostrata l’impossibilità di gestire l’attrazione a mezzo di rappresentante, delegato, preposto o collaboratore familiare;

2) improvvisi e gravi guasti all’attrazione o al mezzo di trasporto della stessa; in particolare, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero dal titolare di un’officina di autoriparazioni, attestante l’effettiva natura di entità del danno nonché l’impossibilità di funzionamento dell’attrazione o del mezzo di trasporto;

4. Il diritto alla sospensiva è riconosciuto anche per ogni singola attrazione.

5. La mancata richiesta di “aspettativa” ai sensi dei commi 2 e 3 comporta la perdita della qualifica di “abituale frequentatore” relativamente alle singole attrazioni.

6. Non incide sulla conservazione dell’anzianità la mancata partecipazione al Parco per motivi dettati da stati di emergenza sanitaria.

Art. 14 - Attrazioni costituenti novità

1. A prescindere dai criteri per la concessione delle aree di cui all’art. 11 del presente regolamento, e terminato l’esame delle domande di cui all’art. 10, qualora sussista nel luna park la disponibilità di spazio, possono essere inserite ogni anno, a titolo precario, “una tantum”, delle attrazioni “novità”.

2. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi attrazioni “novità” quelle che esprimono caratteristiche nuove, che non sono simili rispetto alle altre attrazioni già componenti l’organico del parco e che sono tecnicamente tali da suscitare interesse e richiamo spettacolare.

3. Nel caso in cui vi siano più domande di ammissione che presentino i medesimi requisiti di novità, l’assegnazione avverrà favorendo l’esercente con la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, come determinata dall’iscrizione dell’attrazionista alla Camera di Commercio;

4. L’attrazione “novità” non acquisisce alcun diritto di anzianità e non può essere considerata tale per più di un anno negli ultimi tre anni. Le autorizzazioni rilasciate in tal senso non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del luna park, per cui verranno concesse a titolo precario (“una tantum”) e non matureranno diritto all’acquisizione dell’anzianità.

5. Le attrazioni “novità” non sono soggette agli obblighi concernenti l’attivazione e la presenza per tutto il periodo di attività del luna park di cui all’art. 7 del presente regolamento.

Art. 15 - Conversione

1. Ai fini del presente regolamento per conversione si intende il cambio dell’attrazione.

2. Agli abituali frequentatori è consentita la conversione dell’attrazione alle seguenti condizioni:

- a) devono essere rispettate la planimetria tipologica e l’organico del parco così come definiti all’art. 7 del presente Regolamento;
- b) l’attrazione non deve essere simile ad altre già esistenti nel parco ma deve distinguersi sostanzialmente dalle medesime.

3. Qualora pervengano due o più domande di conversione per la stessa identica attrazione, verrà privilegiato, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, l’operatore che, secondo i criteri prioritari di cui all’art. 11, risulta primo in graduatoria.

4. Con la conversione l’esercente rinuncia definitivamente all’utilizzo della precedente attrazione mentre conserva l’anzianità acquisita.

5. La conversione è consentita una volta ogni tre anni di partecipazione al luna park.

Art. 16 - Sostituzione dell’attrazione

1. L’operatore che durante il periodo di svolgimento del luna park sostituisce la propria attrazione senza preventiva autorizzazione perde il diritto per la partecipazione al parco stesso se non ripristina l’attrazione autorizzata, ed è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 30, comma 5, lettera h).

2. Solo in via eccezionale e per improvvisi e gravi guasti all’attrazione adeguatamente documentati, potrà essere autorizzata la sostituzione per la durata residua della manifestazione, qualora la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni già esistenti nel parco ed abbia una superficie simile a quella dell’attrazione precedente, salvo che non comporti nuova valutazione da parte della CCVLPS.

TITOLO III - COMPLESSI NON COSTITUENTI LUNA PARK E ATTRAZIONI SINGOLE

Art. 17 - Condizioni generali di esercizio attrazioni spettacolo viaggiante in aree private e aree demaniali in concessione a privati

1. I complessi di attrazioni che non costituiscono luna park nonché le singole attrazioni, compatibilmente con l'idoneità e la disponibilità dell'area privata o demaniale in concessione a privati, possono essere autorizzati in qualsiasi periodo dell'anno purché non venga recato disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche ed impatto acustico. La tipologia e il decoro delle attrazioni non devono in ogni caso essere in contrasto con il contesto urbano e ambientale circostante.

Art. 18 - Presentazione delle domande

1. Le domande, sia per i complessi non costituenti luna park sia per le attrazioni singole, concernenti le aree private e demaniali in concessione a privati ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività.

2. La domanda dovrà contenere le indicazioni e i documenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, integrata con la documentazione inerente l'impatto acustico ai sensi della normativa vigente.

3. Per quanto attiene la verifica tecnica circa l'agibilità delle strutture, cui è subordinata la licenza d'esercizio, valgono le disposizioni indicate nell'art. 4 del presente regolamento.

4. Nel caso di licenze stagionali rilasciate con validità temporale pluriennale, considerato che le strutture nel periodo invernale vengono smontate, per la validità della licenza è necessario che venga prodotta annualmente, prima della messa in esercizio, la documentazione tecnica prevista dalla norma vigente.

Art. 19 - Criteri di concessione aree pubbliche per attività di spettacolo viaggiante

1. La Giunta Comunale, come previsto dell'art. 2 comma 4, con apposito atto può individuare, oltre all'area adibita all'installazione stagionale del Luna Park, ulteriori **aree pubbliche** idonee allo svolgimento della attività di spettacolo viaggiante, nei limiti di n. 1 (una) attrazione per area.

2. La funzionalità dell'attività di cui al comma 1 deve essere garantita per la durata minima di anni uno, esclusivamente per l'esercizio a carattere annuale, almeno in tutti i fine settimana e in occasione di tutte le manifestazioni e fiere organizzate e/o patrocinate dal Comune.

3. L'assegnazione dell'area di cui al comma 1 avverrà a seguito di indizione di bando pubblico, sulla base dei criteri e prescrizioni come individuati nell'apposito atto di cui al medesimo comma; tali criteri e prescrizioni devono prevedere, oltre alle prescrizioni minime di cui al comma 2, una definizione delle caratteristiche dell'attrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia dell'attrazione come da elenco ministeriale in vigore; regolarità della documentazione tecnica dell'attrazione; rispetto dell'art. 4 del presente regolamento).

4. I criteri per l'assegnazione delle aree e della relativa autorizzazione, come individuati al comma 3, possono essere integrati dall'anzianità di appartenenza dell' esercente alla categoria dello

spettacolo viaggiante; tale anzianità è determinata dalla data di iscrizione dell'attrazionista alla Camera di Commercio.

5. In ogni caso, le istanze dovranno contenere le indicazioni e i documenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, integrata con la documentazione relativa all'impatto acustico.
6. In occasione di particolari ricorrenze, eventi o manifestazioni di breve durata, previo nulla osta dell'organizzatore dell'evento/manifestazione ed approvazione della manifestazione da parte della Giunta Comunale -come previsto dal vigente Statuto Comunale-, è possibile procedere al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di spettacolo viaggiante nelle stesse aree in cui viene svolta la manifestazione, previa presentazione di idonea istanza contenente le indicazioni e i documenti di cui all'art. 10 del presente regolamento e purché non venga recato disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche ed impatto acustico. La tipologia e il decoro delle attrazioni non devono in ogni caso essere in contrasto con il contesto urbano e ambientale circostante.
7. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto dell'art. 4 del presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI II E III

Art. 20 - Subingresso

1. Il subingresso nella titolarità e nella conduzione di un'attrazione per causa di morte o per atto tra vivi comporta al subentrante il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare, purché sia provato l'effettivo trasferimento in proprietà dell'azienda e purché il subentrante stesso, per la gestione di tale attrazione, abbia ottenuto la prescritta licenza d'esercizio da parte del Comune di residenza.

Art. 21 - Obblighi del gestore dell'attrazione

1. Le attrazioni dovranno essere operative ed illuminate durante gli orari di esercizio.
2. Il gestore deve sempre presentare la propria attrazione in condizioni di decoro e sicurezza e garantire la massima pulizia della zona occupata.
3. Il titolare dell'autorizzazione, o il proprio rappresentante, è tenuto a gestire direttamente l'attrazione, o le attrazioni, eventualmente coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare o da addetti, purché maggiorenni.
4. E' vietato modificare la superficie d'ingombro dell'attrazione già autorizzata, salvo che per giustificati e comprovati motivi tecnici e sempre che l'attività delle eventuali attrazioni limitrofe non ne risulti danneggiata.
5. L'esercente dovrà esercitare esclusivamente nello spazio assegnatogli.
6. L'esercente dovrà sgomberare completamente l'area al termine del periodo di apertura del luna park, ed è responsabile degli eventuali danni al patrimonio comunale. A sgombero ultimato deve essere effettuato sopralluogo congiunto, per constatare eventuali danni di qualsiasi natura, ed a seguito del quale verrà redatto apposito verbale di riconsegna dell'area, da parte del tecnico incaricato dal Comune e dal delegato del Comitato di cui al precedente articolo 8.

TITOLO V - CIRCHI EQUESTRI E GINNICI

Art. 22 - Definizione

1. Per circhi equestri e ginnici si intendono le attività dello spettacolo viaggiante così come definite nella sezione IV dell'elenco ministeriale istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni.

Art. 23 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dell'area e/o la licenza d'esercizio relative ai circhi equestri o ginnici devono essere presentate, di norma, almeno 45 giorni prima del periodo indicato per la manifestazione e con un anticipo non superiore ad un anno. Tali domande possono essere presentate sia da imprese circensi italiane sia da imprese circensi di nazionalità straniera.

2. Le domande presentate in data posteriore al periodo indicato nel precedente comma non saranno prese in considerazione.

3. L'autorizzazione ad operare è rilasciata al circo che abbia ottenuto la disponibilità dell'area. L'attività potrà svolgersi nelle aree per le attività dello spettacolo viaggiante individuate dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente regolamento o su suolo privato per il quale dovrà essere ottenuta l'autorizzazione del proprietario dell'area interessata.

4. La concessione delle aree e la relativa licenza d'esercizio, in caso di pluralità di domande, sono rilasciate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse – purchè regolari e complete - e di acquisizione al protocollo comunale, anche se trattasi di domande pervenute a mezzo posta.

5. I circhi non potranno essere autorizzati nei periodi in cui è previsto, nelle stesse aree, lo svolgimento del tradizionale luna park o altre manifestazioni in genere.

6. L'inizio dell'attività è consentito non prima di cinque giorni dal termine dell'attività del circo autorizzato ad operare in precedenza.

7. Nei mesi di luglio ed agosto ogni circo potrà essere autorizzato ad esercitare per un periodo, anche non continuativo, che comprenda al massimo due domeniche.

Art. 24 - Contenuto della domanda

1. Le domanda in marca da bollo per l'insediamento dei circhi equestri o ginnici da presentarsi mediante utilizzo del portale SUAP Friuli Venezia Giulia, dovrà contenere:

- a) generalità complete del richiedente (in caso di società, oltre le generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione e la sede legale della società stessa);
- b) eventuale recapito diverso dalla residenza, recapito telefonico ed ogni altra indicazione che si ritenga utile fornire;
- c) indicazione dell'area e del periodo interessati alla manifestazione;
- d) misure complessive in mq. dell'area che si intende occupare (comprensiva anche delle carovane e di tutte le attrezzature di supporto);
- e) numero di spettatori che possono presenziare contemporaneamente allo spettacolo;

- f) copia della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dal Comune di residenza (o di sede legale) o di documento equipollente in caso di impresa circense di nazionalità straniera;
- g) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- h) copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità, redatto da professionista abilitato comprendente la descrizione di tutte le caratteristiche dell'attrazione e attestante la solidità e sicurezza delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici della stessa;
- i) documentazione relativa l'impatto acustico ai sensi della vigente normativa.

In caso di circhi con presenza di animali dovrà inoltre essere presentata apposita istanza di "autorizzazione per la detenzione di animali", e riportante:

- a) elenco di tutte le specie ospitate;
- b) piano di monitoraggio sanitario e di medicina preventiva;
- c) autorizzazione prefettizia per detenere animali pericolosi;
- d) certificazione CITES degli animali sottoposti a tale normativa;
- e) piano alimentare, di disinfezione e pulizia degli animali, di intervento in caso di fuga;
- f) elenco delle persone addette alla cura e al mantenimento degli animali;
- g) elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali;
- h) nominativo del veterinario responsabile.

2. Nel caso la manifestazione avvenga su area privata deve essere allegata planimetria catastale con l'indicazione della zona interessata, documentando la disponibilità dell'area stessa. Spetta al Comune verificare l'idoneità dell'area sotto il profilo edilizio-urbanistico, igienico sanitario, della sicurezza, viabilità e quiete pubblica.

3. Qualora la domanda risulti incompleta o inesatta dovrà essere integrata o rettificata a pena di archiviazione entro il termine che verrà stabilito dal Responsabile del Servizio e comunicato all'interessato.

4. Per quanto attiene la verifica tecnica circa l'agibilità delle strutture, cui è subordinata la licenza d'esercizio, valgono le disposizioni indicate nell'art. 4 del presente regolamento.

5. Nel caso in cui l'attività si svolga su area pubblica, al termine del periodo di permanenza, verrà effettuato apposito sopralluogo, in analogia a quanto previsto dal precedente art. 21, comma 6.

Art. 25 - Tutela degli animali

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali e si esercitano nel rispetto della L.R. 20 dell'11.10.2012 come modificata dalla L.R. 11 del 09.05.2017 ed in conformità ai criteri CITES per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti nonché delle normative nazionali e regionali nel tempo vigenti in materia di tutela degli animali.

2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongono un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

TITOLO VI - NORME COMUNI

Art. 26 - Possesso dei titoli autorizzatori

1. L'esercente dovrà essere in possesso della concessione prima dell'occupazione dell'area, nonché della licenza d'esercizio prima dell'inizio dell'attività. Tali titoli dovranno essere sempre esibiti alle autorità pubbliche che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di riconoscimento.

Art. 27 – Carovane-abitazioni e mezzi di trasporto

1. La sistemazione delle carovane abitazioni e dei mezzi di trasporto al seguito delle attività di cui al presente regolamento avviene nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale. Gli esercenti devono garantire la massima pulizia e decoro della zona occupata e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

2. E' assolutamente vietato l'accesso alle suddette aree alle carovane-abitazioni e mezzi di trasporto la cui presenza non è stata comunicata al Comune.

3. E' assolutamente vietata la sosta nell'area riservata al luna park a tutti i mezzi la cui presenza non sia esclusivamente finalizzata al funzionamento delle attrazioni.

4. Nel caso in cui non sia possibile per l'Amministrazione Comunale individuare aree comunali idonee all'uso, gli esercenti dovranno reperire aree private.

Art. 28 - Pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità effettuata a mezzo affissione di manifesti o posizionamento di cartelloni deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti ai quali gli interessati devono presentare apposita domanda.

Art. 29 - Pulizia dell'area e sgombero rifiuti

1. Gli operatori dovranno garantire la massima pulizia della zona occupata.

2. Lo sgombero dei rifiuti prodotti durante il periodo di occupazione delle aree, è a carico degli esercenti i quali dovranno prendere eventuali opportuni accordi con gli uffici competenti e l'azienda preposta al servizio smaltimento rifiuti.

Art. 30 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 4/2003.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Responsabile del Servizio competente.

4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione dello spettacolo viaggiante.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e dalle altre eventuali normative di settore, sono sanzionate dal presente regolamento le seguenti violazioni:

a) INOTTEMPERANZA DIVIETO DI SUBCONCESSIONE DELL'AREA DI CUI ALL'ART. 2:

- Revoca della concessione dell'area e della relativa licenza d'esercizio
- Preclusione, sia per il concessionario che per il subconcessionario, per i due anni successivi, dalla possibilità di fruire di aree comunali, con perdita di eventuali diritti acquisiti fino a quel momento.

b) MANCATO VERSAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE E DI ALTRI DEPOSITI CAUZIONALI ED ONERI DOVUTI:

- Revoca dell'autorizzazione per l'anno in corso e, per quanto riguarda il luna park, esclusione dal parco per i due anni successivi

c) ABBANDONO DEL LUNA PARK (SMONTAGGIO ANTICIPATO), SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' O MANCATA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 500,00 per le medie e grandi attrazioni
- Gli operatori che senza giustificato motivo abbandonano il parco prima del tempo stabilito, sospendono l'attività o comunque non partecipano, di fatto, alla manifestazione, sono esclusi dal parco stesso per le due successive edizioni

d) MANCATA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 9:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Perdita della cauzione
- Esclusione dal parco per l'anno successivo

e) MANCATA PRESENZA DELLE PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI ALLE VERIFICHE DELLA C.C.V.L.P.S. DI CUI ALL'ART. 4:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00

f) MANCATA PRESENZA DELLE GRANDI ATTRAZIONI ALLE VERIFICHE DELLA C.C.V.L.P.S. DI CUI ALL'ART. 4:

- Sanzione pecuniaria da € 100 a € 500,00

g) MODIFICHE E/O TRASFORMAZIONI DELL'ATTRAZIONE AUTORIZZATA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE DI TIPOLOGIA DELLA STESSA:

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione;

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione

h) SOSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DELL'ATTRAZIONE O CODICE IDENTIFICATIVO DIFFORME A QUANTO AUTORIZZATO:

PICCOLE ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione

MEDIE E GRANDI ATTRAZIONI:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione

i) MANCANZA DI CODICE IDENTIFICATIVO:

- a. Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 500,00 per le medie e grandi attrazioni;
- b. Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino del codice identificativo
- c. In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione

j) IMPIEGO, NELLA GESTIONE DELL'ATTRAZIONE, DI PERSONALE DELEGATO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività
- In caso di reiterazione specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività

k) PRESENZA ALL'INTERNO DELLE ATTRAZIONI O LOCALI ACCESSORI DI PERSONALE NON AUTORIZZATO, DURANTE L'ORARIO DI CHIUSURA NOTTURNO DEL LUNA PARK:

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

l) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PER LO SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE E L'ABBANDONO DELL'AREA:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 per le piccole attrazioni e da € 100,00 a € 500,00 per le medie e grandi attrazioni
- Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro cinque giorni dal termine di ultimazione della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione, addebitandone le spese all'esercente stesso: in tale evenienza sarà disposta anche l'esclusione dal luna park dell'attrazionista per i successivi due anni

m) MANCATA OTTEMPERANZA ALLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DEL RIPRISTINO DELL'ATTIVITÀ ENTRO IL TERMINE STABILITO:

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Esclusione dal parco per i successivi due anni

n) MANCATA OTTEMPERANZA ALLA MISURA INTERDITTIVA DELLA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ E SMONTAGGIO DELL'ATTRAZIONE ENTRO IL TERMINE STABILITO

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
- Chiusura coattiva dell'attrazione
- Esclusione definitiva dall'organico del parco

o) PER OGNI ALTRA VIOLAZIONE AL PRESENTE REGOLAMENTO NON SPECIFICAMENTE SANZIONATA DAI COMMI PRECEDENTI

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00

6. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti sanzionatori comportanti la sanzione accessoria della sospensione dell'attività o la misura cautelare della chiusura dell'attrazione.

7. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Norma di salvaguardia

1. La planimetria generale per tipologie di attrazione del luna park è l'ultima approvata dai membri della Commissione per lo spettacolo viaggiante, e deve costituire riferimento vincolante per la dislocazione delle singole attrazioni del luna park temporaneo salvo modifiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

2. Il comitato organizzativo del luna park nominato ai sensi dell'art. 8 del precedente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 19/02/96 e successive modifiche, resta in carica fino al suo rinnovo ai sensi dell'art. 8, come aggiornato, del presente Regolamento.

3. Le attrazioni "Soggetti a dondolo (cavallini, papere, razzi, aeroplani, elefantini, calessini, canotti, ecc.) – Meccanismi a gettone o a moneta che consentano il dondolio del soggetto", comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68, così come ridefinite nel penultimo comma dell'art. 1 del D.M. 29/10/2003 recante modifiche ed integrazioni al suddetto elenco, qualora installate presso bar, ristoranti, centri ricreativi o di trattenimento, stabilimenti balneari, centri commerciali e altri esercizi similari, non vengono considerate, ai fini del presente regolamento, come vere e proprie attività dello spettacolo viaggiante, riconducibili a quelle di cui ai precedenti titoli II e III e quindi soggette alla normativa ad esse correlata, bensì vengono configurate come attrazioni costituenti corollario dell'attività economica di cui fanno parte, e sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività accompagnata dalla manifesta disponibilità dello spazio pubblico, privato o comunque ad uso pubblico su cui sono installate.

4. I giochi gonfiabili e i tappeti elastici (così come descritti nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 337/68), installabili per un numero massimo complessivo non superiore a tre attrazioni e con carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale svolta, non necessitano di autorizzazione amministrativa qualora non siano riconducibili ad attività imprenditoriali: tali giochi non devono essere finalizzati ad attirare clientela o pubblico in sé e la loro fruizione deve avvenire senza lucro diretto e senza modifica strutturale dei luoghi.

Tali giochi, qualora riconducibili a mere attività socio-ricreative non aventi scopo di lucro (es. parrocchie, centri ricreativi per l'infanzia e altri simili ambiti) non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione amministrativa.

Tali attrazioni, tuttavia, ai fini della sicurezza e dell'incolumità degli utenti, dovranno essere dotate di codice identificativo e di documentazione tecnica, redatta da professionista abilitato, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno, nonché di assicurazione per danni civili verso terzi.

Art. 32 - Altre attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per quanto attiene alle esibizioni di auto e moto acrobatiche, nonché teatri viaggianti e altre simili manifestazioni previste nell'elenco ministeriale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, si rimanda per le norme particolari e per quanto compatibili al Titolo V del presente regolamento, che disciplina circhi equestri e ginnici.

Art. 33- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda ad ogni altra norma legislativa e regolamentare applicabile in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.
2. Ove non espressamente previsto dai precedenti articoli, tutte le istanze riconducibili alle attività di cui al presente Regolamento devono essere presentate al protocollo dell'Ente tramite sportello SUAP regionale ed in conformità agli aggiornamenti normativi ivi contenuti e nel tempo vigenti. Le modulistiche eventualmente non presenti all'interno dei citati procedimenti verranno richieste d'ufficio.